



CITTÀ DI CHIVASSO
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA N. 200 del 29/05/2020

Oggetto: *MISURE TEMPORANEE ED URGENTI VOLTE AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DERIVANTE DA COVID-19. OBBLIGO DI INDOSSARE LE MASCHERINE PROTETTIVE SUL TERRITORIO COMUNALE.*

Visti:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 pubblicato in gazzetta ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 recante ulteriori misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID – 19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 11 aprile 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, recante ulteriori misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID – 19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 11 aprile 2020;
- il decreto legge n. 33 del 16 maggio 2020;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 63 del 22 maggio 2020 recante "*Disposizioni attuative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*" avente efficacia fino al 14 giugno 2020;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 64 del 27 maggio 2020, integrativo del citato decreto del Presidente della giunta Regionale n. 63/2020, con cui è stato disciplinato, in particolare, l'uso della mascherina nel periodo compreso tra il 29/05/2020 ed il 02/06/2020;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Preso atto che permangono sul territorio comunale comportamenti sociali non conformi alle misure precauzionali da adottarsi per mitigare il rischio di contagio;

Rilevato che, pur a fronte di un forte abbattimento della diffusione del contagio, rimane in corso lo stato di emergenza e sussiste la necessità di adottare rigorose misure di prevenzione del contagio nei rapporti sociali;

Ritenuto che:

- al fine di rafforzare la prevenzione sul territorio del Comune, occorra adottare una specifica misura di prevenzione coerente e non in contrasto con i provvedimenti di rilievo nazionale e regionale, al fine di obbligare la cittadinanza ad indossare la mascherina nei luoghi aperti al pubblico maggiormente frequentati e notoriamente soggetti ad assembramenti che possono generare condizioni idonee alla diffusione dell'epidemia in corso;

- sussistono le condizioni di estrema urgenza e necessità che richiedono l'adozione di provvedimenti immediati per contrastare l'emergenza e che il contenuto della presente ordinanza potrà essere aggiornato in base all'evoluzione della situazione epidemiologica del virus;

Richiamate le competenze del Sindaco di cui all'art. 50 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Preso atto della comunicazione del Sig. Prefetto di Torino del 3 marzo u.s. in tema di preventiva condivisione e coordinamento con l'autorità prefettizia delle misure di carattere contingibile ed urgente che i Sindaci intendono adottare;

ORDINA

per le motivazioni in premessa, che qui si richiamano integralmente, con decorrenza dalle ore 00,00 del 4 giugno 2020 e sino alle ore 24,00 del 14 giugno 2020, fatte salve successive proroghe ed integrazioni, l'obbligo per tutte le persone di utilizzare idonee protezioni delle vie respiratorie correttamente indossate ed in grado di coprire contemporaneamente naso e bocca:

- a) in spazi all'aperto pubblici o comunque privati aperti al pubblico, posti all'interno della porzione di territorio cittadino compresa tra V. Cosola (compresa P.zza del Popolo), V. Siccardi, V. Torino, V. Orti, V.le Matteotti e V. Regis comprese;
- b) all'interno di tutte le aree mercatali cittadine;
- c) in tutto il restante territorio comunale nel caso in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza;

Rimane comunque raccomandato l'utilizzo delle mascherine in tutti gli altri casi.

Ai fini di quanto sopra ordinato, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso; l'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del rischio di contagio (come il distanziamento fisico, l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie..

Non è necessario l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei seguenti casi:

- a) nei soggetti di età inferiore ai sei anni;
- b) ai soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina;
- c) in caso di svolgimento di attività motoria e sportiva, nel rispetto della distanza di sicurezza;

Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza si rimanda alle misure di contenimento del contagio adottate dagli organi sovraordinati

DISPONE

- 1) la trasmissione della presente ordinanza:
 - a) agli organi di Polizia operanti sul territorio comunale per la relativa vigilanza e controllo sull'osservanza del presente atto;
 - b) al Signor Prefetto della Provincia di Torino;
- 2) che la presente ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale, all'Albo Pretorio del Comune.

AVVERTE CHE

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 2 del D.L. 16 maggio 2020 n. 33 e dall'articolo 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 fatte salve ulteriori modifiche ed integrazioni;

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

IL DIRIGENTE

Marco Delpero

IL SINDACO

Claudio Castello

Firmato digitalmente